

PARTE PRIMA**SEZIONE II****ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

15 novembre 2004, n. 832

Assunzione da parte della Presidenza della Giunta regionale – Dipartimento Obiettivi Strategici Settore Energia – della responsabilità del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

— il Decreto Legislativo n. 387 del 2003, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che si propone, fra l'altro di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche da fonti rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

— il comma 2 dell'articolo 37 della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, il quale recita testualmente: «è riservato alla regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas»;

— la D.G.R. n. 1240 del 27/12/2002, avente ad oggetto: «Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale»;

— la L.R. n. 17 del 24/11/2000, avente ad oggetto: «Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt. Delega alle Amministrazioni provinciali»;

— la Legge n. 394/91, avente ad oggetto: «Legge Quadro sulle Aree Protette»;

— il D.P.R. 12 aprile 1996, e s.m.i.;

— la Legge n. 241 del 7/8/1990, avente ad oggetto: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

— la Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 avente ad oggetto «Norme in materia di aree protette»;

— la Legge n. 239/2004, avente ad oggetto: «riordino del settore Energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

— la D.G.R. n. 736 del 12 ottobre 2004, avente ad oggetto «Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 – Approvazione disciplinare».

CONSIDERATO CHE:

— l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce la pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, al fine di dettare norme di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

— lo stesso articolo stabilisce, inoltre, l'assoggettabilità ad autorizzazione unica da parte della Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle vigenti normative di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, per la costruzione ed esercizio, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, nonché per la realizzazione delle opere connesse agli impianti medesimi;

— tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di un procedimento unico, sotto la responsabilità organizzativa di una struttura appositamente individuata, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

— alla struttura individuata allo scopo, ai sensi del comma n. 1 dell'art. 4 della Legge 241/90, compete la responsabilità dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale ed inoltre, dell'adozione del provvedimento finale di autorizzazione.

RITENUTO:

— di dover riservare ad una struttura della Regione, ai fini di quanto indicato nell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedimentale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione, relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;

— di poter individuare tale sopradetta struttura, per competenza specifica e per compiti istituzionali già assegnati, nel Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici della Presidenza della Giunta regionale;

— di dover uniformare alla procedura prevista dal Decreto Legislativo n. 387/2003 anche le procedure precedentemente emanate in materia di impianti eolici, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 564 del 4 agosto 2003, concernente «Approvazione delle procedure e indirizzi per la installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Calabria».

CONSIDERATO che il Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore Energia ed il Dipartimento Ambiente hanno predisposto il documento relativo alle: «Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti eolici, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio» redatto in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore all'Ambiente e dell'Assessore al Personale, formulata a seguito dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dai Dirigenti preposti.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

— quanto premesso e considerato ai punti precedenti viene integralmente confermato nel presente dispositivo;

— di prendere atto del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che si propone, fra l'altro di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche da fonti rinnovabili alla produzione di energia elettrica;

— di assicurare un esercizio unitario delle procedure relative al settore degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel suo complesso;

— di individuare, ai sensi del comma n. 1 dell'art. 4 della Legge 241/90, nonché per quanto previsto all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, nel settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici, la struttura responsabile dell'istruttoria, di ogni adempimento procedimentale, dell'adozione del provvedimento finale, relativo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, fatto salvo l'espletamento, ove previsto, delle procedure di cui al citato D.P.R. 12 aprile 1996 e s.m.i.;

— di approvare le «Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti eolici, interventi di modifica, po-

tenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio – in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387», predisposte dal competente Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici della Presidenza della Giunta regionale e dal competente settore del Dipartimento Ambiente, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, (Allegato sub A);

— di revocare la propria precedente deliberazione n. 564 del 4/8/2003, avente ad oggetto: «D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 – art. 31 – D.P.R. 12/4/1996 e s.m.i. – Approvazione delle procedure e indirizzi per la installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Calabria»;

— di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici competenti dei Ministeri Attività Produttive, Ambiente e Tutela del Territorio ed all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

— di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dipartimenti regionali Ambiente, Lavori Pubblici e Personale nonché alle Amministrazioni Provinciali della Regione;

— di demandare al Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici della Presidenza della Giunta regionale, di effettuare una adeguata divulgazione di quanto contenuto nel presente atto deliberativo;

— di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.C.

Il Segretario
F.to: Cantafora

Il Presidente
F.to: Chiaravalloti

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ENERGIA

ALLEGATO SUB A

“Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti eolici, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

PREMESSA

Tra le fonti rinnovabili, l’eolico è una delle opzioni più attraenti per la produzione di elettricità in quanto la tecnologia del settore è sufficientemente matura per garantire costi di produzione contenuti e un ridotto impatto ambientale.

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo n.387 del 29 Dicembre 2003, relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinario n. 17 .

Tale Decreto Legislativo interessa, pertanto, fra gli altri, anche i progetti per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, *prevedendo una procedura unificata di approvazione* di tali proposte progettuali.

In ogni caso il processo di diffusione deve essere comunque gestito in modo da ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale, con un’attenta applicazione della normativa vigente.

Il D.P.R. 12 aprile 1996, come modificato e integrato dal DPCM 3 settembre 1999, prevede per gli impianti eolici, una procedura di verifica ambientale (o screening) che, a seconda delle situazioni riscontrate, può o meno concludersi con l’assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, essendo comunque quest’ultima sempre obbligatoria per progetti ricadenti anche parzialmente in *aree naturali protette*.

Si ravvisa, pertanto, l’opportunità di fornire indirizzi e procedure affinché l’esercizio delle competenze della Regione, responsabile del procedimento unificato, avvenga di concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenze in materia di autorizzazioni o nulla osta, allo scopo di creare un quadro certo e semplice, coerente con quanto previsto dalla direttiva europea 2001/77/CE e con il Decreto Legislativo n. 387/03, consentendo di conseguire gli obiettivi stabiliti nel Libro bianco approvato dal CIPE.

In questa prospettiva si sottolinea che, ai sensi dell’art.1 della Legge 10/91, l’utilizzazione dell’energia eolica è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e gli interventi relativi sono equiparati alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

La produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell’energia eolica è demandata alla libera iniziativa imprenditoriale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, della legislazione generale di tutela del paesaggio, dell’ambiente, della salute e disciplina del suolo per la valutazione degli effetti indesiderati in una visione globale e prospettica che tenga conto dell’analisi costi-benefici riferiti all’Ambiente in generale, al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 31 – comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n. 112/1998.

Tutto ciò premesso, avendo a riferimento le fonti normative riportate in allegato 4, si forniscono le linee di indirizzo e le procedure riportate nel seguito.

1. Obiettivi

La presente direttiva per l'installazione di impianti eolici, si propone di:

- a) agevolare il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione dell'eolico secondo l'impegno assunto dal Governo Italiano, con la delibera CIPE 137/98, con il fine di ridurre l'emissione di gas a effetto serra. La suddetta delibera prevede che la produzione di energia da fonte rinnovabile contribuisca al conseguimento degli obiettivi complessivi per circa il 20% , e , in particolare, coerentemente con il successivo Libro Bianco di Torino del 4 giugno 2001 , per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili di cui alla Delibera CIPE 126/99, è previsto che la potenza eolica installata giunga al 2009 a circa 3000 MW a livello nazionale;
- b) favorire il corretto inserimento degli impianti nel territorio. La Regione nel riconoscere l'importanza delle fonti di energia rinnovabile come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile nel territorio persegue politiche di diffusione delle fonti più idonee al proprio contesto territoriale con l'obiettivo-esigenza di:
 - ridurre l'inquinamento connesso alla produzione di energia ed in particolare l'emissione di gas a effetto serra;
 - ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale per l'installazione degli impianti eolici mediante un'attenta applicazione della normativa vigente;
- c) determinare un quadro relativo ai processi autorizzativi il più possibile semplice, certo e omogeneo. A tal fine la Regione opererà affinché l'esercizio delle proprie competenze avvenga di concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenza in materia di autorizzazioni o nullamosta coerentemente con quanto previsto dalla direttiva europea 2001/77/C.E., recepita con Decreto Legislativo n. 387/03, e con le indicazioni e gli obiettivi contenuti nel Piano Energetico Regionale.

2. Requisiti

I proponenti l'istallazione di impianti eolici, oltre ai requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere come oggetto sociale l'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività ad essa connessa ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico, dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e dal GRTN. I suddetti requisiti devono essere documentati dal produttore proponente l'impianto eolico all'atto della presentazione della relativa domanda.

3. Domanda di autorizzazione unica (procedure)

- 3.1 La domanda per la costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, quelle relative agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo lo schema riportato in allegato sub 5 e presentata al Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici, responsabile del procedimento unificato.
- 3.2 La domanda dovrà essere conforme, a pena di irricevibilità, allo schema riportato in allegato 2 alla presente, ed essere corredata della seguente documentazione :
 - a) progetto definitivo dell'impianto contenente gli elaborati necessari al rilascio, secondo la normativa vigente, del permesso di costruire (numero 2 copie);
 - b) studio ambientale redatto ai sensi del D.P.R. 12/4/96 nonché del disciplinare di cui alla D.G.R. n.736 del 12 Ottobre 2004 , (numero 2 copie);
 - c) documentazione attestante i requisiti di cui al punto 2;
 - d) documentazione tecnica del gestore della rete (GRTN o impresa distributrice), che attesti l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio;
 - e) documentazione prescritta per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti ed opere connesse, comprese quelle di allaccio alla rete nazionale (vedi L. R. 17/2000)

- f) studio delle potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico-economica della fattibilità dell'iniziativa, che la Pubblica Amministrazione si obbliga a non divulgare;
- g) delibere/a dei/l Consigli/o Comunali/e sui cui territori insiste il progetto, in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione del parco eolico. Tale atto potrà essere presentato, anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre la conclusione della conferenza dei servizi;
- h) dichiarazione di conformità degli aerogeneratori che si intende installare alle seguenti direttive:
- «direttiva macchine» 98/37/CE (DPR n. 459/1996);
 - «direttiva materiale elettrico» 72/23/CEE;
 - «direttiva compatibilità elettromagnetica» 89/336/CEE.
- i) certificato/i comunale/i attestanti la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che :
- l'area di cui all'intervento in oggetto non risulta compresa tra i siti d'importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria n.92/43/CEE "Habitat" e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del D.L.gls. n. 42/2004 e della L.R. n. 23/90;
 - l'area di cui all'intervento in oggetto non risulta compresa tra quelle di cui alla Legge 365/2000 (Decreto Soverato);
 - l'area di cui all'intervento in oggetto non risulta compresa tra quelle non idonee di cui al P.A.I., Piano Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001 e pubblicata sul B.U.R. Calabria del 25.03.2002;
- j) atto di impegno, redatto secondo lo schema riportato in allegato 3, nel quale il proponente si impegna :
- a dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ed a terminarli entro i successivi 18 mesi , dandone comunicazione scritta alla Regione Calabria – Settore Energia;
 - a sottoscrivere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a pena di rigetto della domanda, le seguenti fideiussioni bancarie:
 - 1) a favore della Regione Calabria – Settore Energia, a garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati , di importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascun MW autorizzato; detta fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta dalla Regione, qualora i lavori di costruzione dell'impianto non siano stati iniziati o completati entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal Produttore;
 - 2) a favore del Comune/i in cui il parco verrà realizzato, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, di importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), per ciascun MW autorizzato ;
 - al ripristino dei luoghi per come garantito con la polizza fidejussoria di cui al punto precedente ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l'area del parco eolico non direttamente occupata dalle strutture affinché resti disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura, di allevamento o altro;
 - a ripristinare le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto al campo eolico, a lavori ultimati, con le medesime caratteristiche e materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione ;
 - a favorire l'imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione del parco eolico;
 - a favorire l'assunzione in forma stabile di unità lavorative per la gestione del parco eolico;
 - ad assumere una unità lavorativa, ogni 8 unità lavorative assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra L.P.U. – L.S.U. – disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46%, sempre che questi abbiano le caratteristiche fisiche per attendere in sicurezza alle mansioni richieste;
- k) dimostrazione, tramite ricevute, dell'avvenuto deposito o trasmissione, della relazione ambientale o del SIA, unitamente a tutta la documentazione richiamata nel disciplinare allegato alla citata D.G.R. n.736/2004, al competente Nucleo Via del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;

- l) dimostrazione, tramite ricevute, dell'avvenuto deposito o trasmissione di copia conforme del progetto definitivo, presentato al competente settore Energia della Regione Calabria, agli enti sotto elencati, qualora sull'area oggetto dell'intervento gravino i vincoli di competenza:
- Comune/i territorialmente competente/i;
 - Provincia/e territorialmente interessata/e;
 - Comunità montana/e interessata/e;
 - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
 - Soprintendenza per i beni archeologici;
 - Ministero della Difesa – Genio Difesa;
 - Aeronautica Militare;
 - Marina militare;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - Comando RFC ;
 - Autorità di Bacino;
 - Consorzio/i di Bonifica;
 - ASL competente/i;
 - Ministero delle Comunicazioni;
 - ARPACAL;
 - ENAC;
 - o altro Ente, titolare di rilascio di autorizzazioni – pareri- nulla osta.
- m) ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori per i vari soggetti abilitati al rilascio di pareri autorizzativi;
- n) ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici Settore Energia - pari ad € 50 per ogni MW per il quale si richiede l'autorizzazione;
- o) Ricevute avvenuto versamento degli oneri previsti dal Dipartimento Ambiente ai sensi della art.16 del disciplinare di cui alla richiamata D.G.R. n. 736 del 12/10/2004.

4. Verifica preliminare delle domande e istruttoria

- 4.1 Il Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore Energia, verifica l'esattezza e la completezza della documentazione indicata al precedente punto 3, e nel caso, potrà richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, comporterà l'improcedibilità della domanda.
- 4.2 Il Dirigente del Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici comunicherà al proponente l'esito della verifica preliminare.
- 4.3 Il Settore Energia, esamina la documentazione presentata dal proponente ed effettua l'istruttoria tecnica sulla base dei criteri di qualità di cui al successivo punto 8 e degli elementi di seguito indicati:
- a) destinazione urbanistica e livello di infrastrutturazione dell'area del sito e di quelle adiacenti;
 - b) disponibilità preliminare dell'Ente locale, territorialmente interessato, all'installazione dell'impianto;
 - c) programmazione locale in materia di attività produttive e di produzione di energia;
 - d) vincoli di tutela degli aspetti idrogeologici, paesaggistici, archeologici, sismici e di sicurezza al volo;
 - e) ottimizzazione delle opere connesse, in particolare del collegamento alla rete elettrica;
 - f) mitigazione dell'impatto visivo ed acustico;
 - g) interferenze con le radiotelecomunicazioni;
 - h) esistenza di idoneo elettrodotto di collegamento alla centrale eolica ai fini del dispacciamento;
 - i) le potenzialità anemologiche del sito;

5. Procedura di verifica (screening) e Procedura di VIA

Per l'espletamento delle procedure di verifica e di VIA si rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare di cui alla D.G.R. n.736/2004 – allegato 4;

6 . Conferenza di servizi.

- 6.1 Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Energia o suo delegato. Il Dipartimento Obiettivi Strategici – Settore Energia, indice, all'esito della verifica preliminare indicata al precedente punto 4 e entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica fatto salvo quanto previsto al punto 5, la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva notizia mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e/o mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione regionale ed a spese del proponente.
- 6.2 La conferenza di servizi si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. - I lavori della conferenza non possono superare i 180 giorni, salvi i casi in cui sia richiesta la procedura di VIA. In tale caso la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima.
- 6.3 Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa .

7. Contenuti del SIA

- 7.1 Lo Studio di Impatto Ambientale deve essere redatto in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare di cui alla D.G.R. n.736 del 12.10.2004;
- 7.2 Tenuto conto delle caratteristiche degli impianti, gli elementi di impatto e le relative misure di mitigazione, meritevoli di specifica trattazione nello studio ambientale, sono i seguenti:
- a) impatto sul territorio, la flora e la fauna, in particolare la valutazione dell'impatto sulla fauna dovrà essere più approfondita per le aree delicate per l'avifauna e cioè per:
- aree di nidificazione e di caccia di rapaci o altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
 - aree prossime a grotte utilizzate da popolazioni di chirotteri;
 - aree corridoio per l'avifauna migratoria, interessate a flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili e autunnali, come valichi, gole montane, estuari e zone umide;
 - zone boschive e corridoi ecologici di connessione, parchi e aree protette;

Misure di mitigazione dell'impatto sul territorio, sulla flora e quindi sull'habitat della fauna ivi presente possono essere:

- interrimento dei cavidotti a bassa, media e alta tensione sino all'immissione alla RTN;
- attenzione alla stabilità dei pendii evitando pendenze in cui si possono innescare fenomeni di erosione e/o squilibrio idrogeologico;
- minimizzazione delle modifiche dell'habitat in fase di cantiere e di esercizio;
- utilizzo dei percorsi di accesso presenti, se tecnicamente possibile, ed adeguamento alle tipologie esistenti dei nuovi percorsi eventualmente necessari, laddove pienamente integrati col paesaggio;
- contenimento dei tempi di costruzione;
- massimo ripristino possibile delle formazioni vegetazionali autoctone eliminate nel corso dei lavori di costruzione e restituzione alla destinazione originaria delle aree di cantiere;
- disponibilità del territorio non occupato dalle macchine in fase di esercizio alle attività preesistenti;
- dismissione dell'impianto, al termine della vita utile dello stesso, e ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario (interventi di riforestazione e afforestazione, ecc.).

- b) rumore: specifica delle tecnologie utilizzate e della osservanza dei limiti indicati nel DPCM 14/11/1997 recante «Rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore» e dei piani di settore nonché delle relative misure di mitigazione;
- c) impatto visivo e impatto sul patrimonio naturale, storico, monumentale e paesistico-ambientale direttamente interessato: nelle zone in cui la pianificazione paesistica non esclude la presenza di impianti eolici è comunque necessario valutare il grado di integrabilità dell'impianto nel paesaggio.

L'analisi dell'interferenza visiva passa per i seguenti punti:

- 1) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato da cui l'impianto è chiaramente visibile;
- 2) ricognizione dei centri abitati e delle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dei punti di vista panoramici esistenti nel territorio interessato;
- 3) descrizione, rispetto a questi punti di vista prioritari, dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

Misure di mitigazione dell'impatto visivo possono essere:

- interrimento dei cavidotti a bassa, media e alta tensione, propri dell'impianto e di collegamento alla rete elettrica;
- minima distanza da unità abitative regolarmente censite e stabilmente abitate: 500 m;
- evitare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti;
- utilizzo di soluzioni cromatiche neutre e di vernici antiriflettenti;
- ove necessario le segnalazioni per ragioni di sicurezza del volo a bassa quota, queste siano limitate, alle macchine più esposte (per esempio quelle terminali del campo eolico o quelle più in alto), se ciò è compatibile con le prioritarie esigenze di sicurezza.

Ai fini della valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, lo studio ambientale deve includere anche:

- una ricognizione su cartografia appropriata di tutti i vincoli esistenti nell'area dell'impianto, intendendosi per tale la superficie interessata alla costruzione dell'impianto stesso per posa aerogeneratori, elettrodotti, trasformatori e ogni altro componente accessorio, nonché per la costruzione delle infrastrutture di servizio;
 - una ricognizione su cartografia appropriata dei centri abitati e delle principali emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche e dei punti di vista panoramici da cui l'impianto è chiaramente visibile;
 - un'analisi dell'inserimento dell'impianto nel paesaggio, supportata da strumenti atti a consentirne la visualizzazione dalle più rilevanti emergenze succitate;
 - un numero adeguato di simulazioni fotografiche effettuate dai punti sensibili (centri cittadini, litorali, strade con flusso notevole, ecc.)
- d) rischio di incidenti: esame delle idoneità delle caratteristiche delle macchine, in relazione alle condizioni meteorologiche estreme del sito;
- e) impatti specifici (sulle telecomunicazioni, sul volo a bassa quota, ecc.), solo in relazione alla eventuale prossimità dell'impianto con particolari realtà locali quali aeroporti, rotte aeree, apparati di assistenza alla navigazione aerea o ponti radio: qualora nelle prossimità del sito oggetto dell'installazione siano presenti le strutture elencate, dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte ad evitare ogni interferenza che arrechi pregiudizio al funzionamento delle strutture stesse.
- f) valutazione del potenziale di altre produzioni inquinanti eventualmente presenti nell'area allargata (effetto cumulo).

8. Criteri generali ed obiettivi di qualità

8.1 I progetti per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale nonché le opere connesse e le infrastrutture

indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, sono sottoposti a valutazione sulla base, fra l'altro, degli aspetti ambientali di cui alle indicazioni del precedente punto.

- 8.2 Ogni aerogeneratore deve rispettare una distanza, con un minimo 500 (cinquecento) metri dalla più vicina unità permanentemente abitata, regolarmente censita nel catasto terreni o edilizio urbano, tale da soddisfare il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la L. n. 447/1995.
- 8.3 La progettazione deve prevedere studi di mitigazione dell'impatto visivo per indirizzare la scelta sia sul tipo di struttura a sostegno degli aerogeneratori che sulle colorazioni da adottare.
- 8.4 La rete elettrica interna al Parco eolico deve essere realizzata in cavo interrato; tale rete e la linea di collegamento alla rete elettrica dovranno rispettare il valore limite di esposizione al campo magnetico di 0.2 μ T.

9 Rilascio dell' Autorizzazione

- 9.1 L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio, contenente le eventuali prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi per la costruzione dell'impianto, è emessa nelle forme di legge dovute dal Dirigente del Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici, e sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
- 9.2 L'emissione del provvedimento finale è condizionato alla sottoscrizione ed alla presentazione delle polizze fideiussorie di cui al precedente punto 3.2.
- 9.3 La mancata presentazione, anche di una sola delle garanzie fideiussorie indicate al punto 3.2, entro il termine stabilito, comporterà la conclusione dell'iter procedimentale con relativo atto di diniego. Il Provvedimento finale, unitamente ad un estratto della pronuncia di compatibilità ambientale, è pubblicato, a cura del Dipartimento Obiettivi Strategici -Settore Energia, nel Bollettino Regionale, mentre il richiedente provvederà alla pubblicazione contestuale, a proprie cura e spese, in un quotidiano a diffusione locale ed in uno a diffusione nazionale.

10. Impegni del proponente

In caso di provvedimento finale positivo, il dirigente del settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici, stipulerà specifica convenzione, in forza dell'art. 37 della L.R. n. 34/2002, con il proponente, nella quale saranno definite le modalità di realizzazione degli impianti eolici, la potenza espressa in MW, autorizzata per sito e per parco nonché gli obblighi derivanti dalla applicazione della direttiva emessa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 766 del 6 agosto 2002, dandone opportuna comunicazione, a tutti gli Enti interessati ed alla Provincia, competente per territorio, per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza di ciascuno. Restano comunque validi ed efficaci eventuali Accordi di Programma sottoscritti dalla Regione Calabria e relativi alla realizzazione di impianti eolici nel proprio territorio.

11. Controllo ed informazione al pubblico

La Regione, attraverso i settori Competenti dei Dipartimenti Obiettivi Strategici ed Ambiente, ciascuno per le proprie competenze, eserciterà la vigilanza ed il controllo per la corretta applicazione della convenzione stipulata, delle presenti linee di indirizzo e per quanto previsto ai sensi della normativa vigente in materia.

12 Disposizioni generali

- 12.1 Tutte le spese amministrative relative alle procedure fino alla conclusione dell'iter autorizzativo, saranno a carico dei soggetti proponenti.
- 12.2 Il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, sulla base del parere del Nucleo V.I.A., adotta proprio provvedimento circa l'esito della procedura di verifica e/o della procedura di V.I.A. di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.

13 Opzione transitoria

La presente procedura si applica anche a tutti i progetti di impianti eolici presentati ai Settori Energia e della Tutela dell'Ambiente, per i quali la relativa procedura non sia ancora conclusa.

**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ENERGIA**

“Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti eolici, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

ALLEGATO 1

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione».

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 29, 30 e 31 concernenti le competenze in materia di energia.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità».

Legge 9 gennaio 1991, n. 9, «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali».

Legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

Libro Bianco della Commissione europea del 20 novembre 1996 «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», che individua come obiettivo da conseguire entro il 209 il raddoppio della quota delle fonti energetiche rinnovabili nel consumo interno lordo dell’Unione europea.

Delibera del CIPE n. 137 del 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» che assegna alla produzione di energia da fonti rinnovabili un contributo di circa il 20% per il conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, ai fini del rispetto degli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.

«Protocollo d’intesa della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell’atmosfera», stipulato a Torino a giugno 2001.

«Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili » approvato dal CIPE con la Delibera n. 126 del 6 agosto 1999, con il quale sono stati definiti gli obiettivi di diffusione di ciascuna fonte rinnovabile, da conseguire entro il 209.

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica» ed il connesso decreto ministeriale dell’11 novembre 1999, adottato dal Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato in concerto

con il Ministro dell'Ambiente, con il quale si stabiliscono obiettivi specifici di diffusione delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, da conseguire a partire dal 2002.

Libro verde della Commissione europea del 29 novembre 2000 «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», nel quale si sostiene che le fonti rinnovabili sono l'unica opzione disponibile sul fronte dell'offerta per migliorare la sicurezza energetica Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità'.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 recante «Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette », ed in particolare l'art. 7.

Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 sostitutivo del Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali »

Decreto legislativo n. 387 del 31 dicembre 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" .

Legge Regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Norme in materia di aree protette".

**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ENERGIA**

“Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti eolici, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA

**C.A. REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ENERGIA**

Oggetto: Domanda per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “_____” sito nel Comune di _____, composto da n. ___ aerogeneratori per una potenza prevista pari a _____ Mw

Il sottoscritto _____, rappresentante legale della società _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, (R.E.A. CCIAA n. _____, Registro delle Imprese di _____ n. _____, P.IVA _____),

RICHIEDE

1. l’autorizzazione unica secondo quanto previsto dalla Deliberazione di G.R. n. _____ del _____ per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “_____” sito nel Comune di _____, composto da n. ___ aerogeneratori per una potenza prevista pari a _____ Mw.
2. che i lavori della conferenza di servizi siano coordinati da un Gruppo di Lavoro così come previsto nelle “**Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti eolici**” i cui costi saranno interamente a carico del proponente. [Facoltativo]

Allo scopo allega:

- a) progetto definitivo dell’impianto contenente gli elaborati necessari al rilascio, secondo la normativa vigente, del permesso di costruire (numero 2 copie);
- b) studio ambientale redatto ai sensi del D.P.R. 12/4/96 nonché de disciplinare di cui alla D.G.R. n.736 del 12 Ottobre 2004 , (numero 2 copie);
- c) documentazione attestante i requisiti di cui al punto 2.1;
- d) documentazione tecnica del gestore della rete (GRTN o impresa distributrice), che attesti l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio;
- e) documentazione prescritta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli elettrodotti ed opere connesse, comprese quelle di allaccio alla rete nazionale (vedi L. R. 17/2000)
- f) studio delle potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico-economica della fattibilità dell’iniziativa, che la Pubblica Amministrazione si obbliga a non divulgare;

- g) deliberare/a dei/l Consigli/o Comunali/e sui cui territori insiste il progetto, in cui si attesti l'accoglimento della proposta di realizzazione del parco eolico. Tale atto potrà essere presentato , anche successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro e non oltre la conclusione della conferenza dei servizi;
- h) dichiarazione di conformità degli aerogeneratori che si intende installare a:
- «direttiva macchine» 98/37/CE (DPR n. 459/1996);
 - «direttiva materiale elettrico» 72/23/CEE;
 - «direttiva compatibilità elettromagnetica» 89/336/CEE.
- i) certificato/i comunale/i attestanti che:
- l'area di cui all'intervento in oggetto non risulta compresa tra i siti d'importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva comunitaria n.92/43/CEE "Habitat" e che non esistono vincoli inibitori ai sensi del D.L.gls. n. 42/2004 e della L.R. n. 23/90;
 - l'area di cui all'intervento in oggetto non risulta compresa tra quelle di cui alla Legge 365/2000 (Decreto Soverato);
 - l'area di cui all'intervento in oggetto non risulta compresa tra quelle non idonee di cui al P.A.I., Piano Assetto Idrogeologico della Regione Calabria, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001 e pubblicata sul B.U.R. Calabria del 25.03.2002;
 - la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;
- j) atto di impegno, redatto secondo lo schema riportato in allegato 3;
- k) dimostrazione, tramite ricevute, dell'avvenuto deposito o trasmissione, della relazione ambientale o del SIA, unitamente a tutta la documentazione richiamata nel regolamento allegato alla citata D.G.R. n.736/2004, al competente Nucleo Via del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;
- l) dimostrazione, tramite ricevute, dell'avvenuto deposito o trasmissione di copia conforme del progetto definitivo, presentato al competente settore Energia della Regione Calabria, agli enti sotto elencati, qualora sull'area oggetto dell'intervento gravino i vincoli di competenza:
- Comune/i territorialmente competente/i;
 - Provincia/e territorialmente interessata/e;
 - Comunità montana/e interessata/e;
 - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio;
 - Soprintendenza per i beni archeologici;
 - Ministero della Difesa – Genio Difesa;
 - Aeronautica Militare;
 - Marina militare;
 - Corpo Forestale dello Stato;
 - Comando RFC ;
 - Autorità di Bacino;
 - Consorzio/i di Bonifica;
 - ASL competente/i;
 - Ministero delle Comunicazioni;
 - ARPACAL;
 - ENAC;
 - o altro Ente, titolare di rilascio di autorizzazioni – pareri- nulla osta.
- m) ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori per i vari soggetti abilitati al rilascio di pareri autorizzativi;
- n) ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi Strategici Settore Energia;
- o) ricevute avvenuto versamento degli oneri previsti dal Dipartimento Ambiente ai sensi della art.16 del regolamento di cui alla richiamata D.G.R. n. 736 del 12/10/2004.

**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ENERGIA**

“Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti eolici, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

ALLEGATO 3

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto _____, rappresentante legale della società _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____, (R.E.A. CCIAA n. _____, Registro delle Imprese di _____ n. _____, P.IVA _____),
si impegna a:

- a dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto ed a terminarli entro i successivi 18 mesi, dandone comunicazione scritta alla Regione Calabria – Settore Energia;
- a sottoscrivere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a pena di rigetto della domanda, le seguenti fideiussioni bancarie:
 - 1) a favore della Regione Calabria – Settore Energia, a garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati, di importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascun MW autorizzato; detta fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta dalla Regione, qualora i lavori di costruzione dell’impianto non siano stati iniziati o completati entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal Produttore;
 - 2) a favore del Comune/i in cui il parco verrà realizzato, a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell’impianto, di importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), per ciascun MW autorizzato ;
- al ripristino dei luoghi per come garantito con la polizza fidejussoria di cui al punto precedente ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l’area del parco eolico non direttamente occupata dalle strutture affinché resti disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura, di allevamento o altro;
- a ripristinare le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto al campo eolico, a lavori ultimati, con le medesime caratteristiche e materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione ;
- a favorire l’imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione del parco eolico;
- a favorire l’assunzione in forma stabile di unità lavorative per la gestione del parco eolico;
- ad assumere una unità lavorativa, ogni 8 unità lavorative assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra L.P.U. – L.S.U. – disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46%, sempre che questi abbiano le caratteristiche fisiche per attendere in sicurezza alle mansioni richieste;

_____, li ___/___/_____

Il Responsabile

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ENERGIA

ALLEGATO 4

Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale – DPR 12 aprile 1996
Disciplinare di attuazione DGR 486/2003
approvato con DGR 736/2004

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e succ. mod. e int., disciplina il funzionamento dell'organo tecnico competente a svolgere nella Regione Calabria le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, nonché la modalità di copertura dei costi relativi all'iter amministrativo di valutazione.
2. Il presente regolamento disciplina altresì l'iter amministrativo per l'applicazione delle procedure di verifica e di valutazione, i contenuti degli elaborati tecnici necessari all'espletamento di dette procedure, ai sensi del citato Decreto, mentre per le valutazioni di incidenza per gli interventi interessanti i pSIC e le ZPS ai sensi del DPR 357/97 e succ. mod. e int. si rimanda a successivo apposito provvedimento;
3. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che:
 - a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli allegati A e B al DPR 12 aprile 1996 siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;
 - b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
 - c) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
 - d) siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le normative statali vigenti nel rispetto della direttiva 85/337/CEE e della direttiva 97/11/CE.

Art 2

Organo tecnico competente - funzionamento

1. Per l'espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento, la Regione Calabria ha istituito con precedenti deliberazioni, presso il Dipartimento Ambiente un apposito "organo tecnico" denominato Nucleo VIA, cui è affidato il compito di esprimersi in merito alle valutazioni di cui alle tipologie progettuali elencate nel DPR 12 aprile 1996.
2. Il Nucleo VIA, nominato dall'autorità competente, dura in carica due anni ed è così composto:
 - a) da tre Dirigenti o funzionari delle pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza, (di cui almeno due del Dipartimento Ambiente) tra i quali deve essere nominato il presidente del nucleo;
 - b) da due architetti;
 - c) da due ingegneri, di cui uno laureato in ingegneria Ambientale;
 - d) da un avvocato esperto in legislazione ambientale e dei beni culturali;
 - e) da un geologo;
 - f) da un laureato in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze biologiche;
 - e) da un medico esperto in igiene sanitaria e salute pubblica;
 - f) da un esperto in processi industriali;
 - g) da un esperto in Analisi Costi Benefici.
3. Le funzioni di segreteria, compresa la gestione dell'ufficio di deposito progetti, sono assicurate dal funzionario responsabile dell'Ufficio VIA e altro dipendente in servizio presso il Dipartimento Ambiente.

4. I professionisti da inserire quali componenti del Nucleo di Valutazione possono essere scelti anche tra i dipendenti regionali che abbiano almeno cinque anni di servizio in una qualifica per il conseguimento della quale è necessario, ai sensi delle norme vigenti, il diploma di laurea.

5. Alle sedute della Commissione, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, possono partecipare, a scopo consultivo esperti e/o consulenti, nominati dall'autorità "competente", ovvero altri dirigenti o funzionari della Regione o altra Amministrazione pubblica interessata.

6. Le riunioni del Nucleo, convocate dal presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione della Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti della Commissione, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale.

Art 3

Compiti del Nucleo VIA

1. Al Nucleo VIA sono assegnati i compiti di:

a) ricevere le domande di verifica e di valutazione con la relativa documentazione;

b) espletare le procedure relative alle fasi di:

1) verifica (screening);

2) definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (scoping);

3) valutazione;

4) valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i pSIC e le ZPS ai sensi del DPR 357/97 e succ. mod. e int.

c) promuovere attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti;

2. Il Nucleo VIA ha inoltre il compito di:

a) gestire le procedure previste, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale;

b) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;

c) raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure;

d) procedere all'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati;

e) progettare modalità di informazione e comunicazione per garantire la trasparenza ed il maggior livello di partecipazione ai processi decisionali.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo VIA ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

Art 4

Attività istruttoria del Nucleo VIA

1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta, il Nucleo VIA può invitare, il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria.

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare l'idoneità e la completezza della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

c) verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto;

d) verificare la rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

- e) accertare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
 - f) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;
 - g) verificare l'effettiva coerenza delle alternative esaminate;
 - h) verificare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.
3. L'attività istruttoria si sviluppa:
- a) in verifiche ed accertamenti di ufficio per le finalità di cui al precedente comma 2;
 - b) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;
 - c) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale.

Art. 5

Giudizio di compatibilità

1. Il Nucleo VIA, sulla base dell'istruttoria tecnica, redige, entro il termine di giorni 150 dalla data di acquisizione agli atti della richiesta, un rapporto sull'impatto ambientale atteso dalla realizzazione dell'opera oggetto della procedura e formula un motivato parere di compatibilità. Detto parere è immediatamente trasmesso all'autorità "competente".
2. Il parere del Nucleo deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di eventuali varianti al progetto ovvero in ordine a eventuali ulteriori misure di mitigazione e di monitoraggio da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'opera proposta.
3. La pronuncia in merito alla compatibilità ambientale è espressa dall'autorità competente" mediante Decreto del Dirigente Generale del dipartimento Ambiente della Regione Calabria in conformità al parere espresso dal Nucleo VIA.
4. Gli esiti della procedura di VIA dovranno essere comunicati con immediatezza al proponente, ai Comuni e alle Province territorialmente interessati, ai dipartimenti regionali competenti per materia e all'ARPACAL nonché ad altra pubblica amministrazione eventualmente competente. Gli stessi esiti saranno pubblicati sul BUR Calabria.

Art. 6

Supporto tecnico-scientifico dell'ARPACAL

1. Sulla base di quanto previsto dal comma 1, lettera f, dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), l'ARPACAL fornisce "attività di supporto tecnico scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale".

Art. 7

Procedura di Verifica (screening)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening), ai sensi dell'art.10 del DPR 12 aprile 1996, il proponente presenta all'autorità competente una domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C, unendo i seguenti elaborati:
 - a) il progetto preliminare;
 - b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
 - c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
 - d) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento
2. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni del Nucleo VIA, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni e i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.
3. Il Nucleo VIA, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A al presente regolamento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, verifica se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA, dandone comunicazione all'autorità competente. La decisione dell'autorità competente può avere uno dei seguenti esiti:
 - a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;

- b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
 - c) accertamento della necessita' di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, in caso di silenzio dell'autorita' competente, il progetto si intende sottoposto alla ulteriore procedura di VIA.
5. L'autorita' competente provvede a far pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la decisione di cui al comma 3 espressa dal direttore Generale del Dipartimento Ambiente mediante apposito provvedimento.
6. La verifica positiva di cui alla lett. b) del comma 1 obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.
7. Il Nucleo VIA cura la tenuta di un registro nel quale e' riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata richiesta la procedura di verifica (screening) nonche' l'indicazione dei relativi esiti.

Art. 8

Studio di impatto ambientale (SIA)

1. I progetti assoggettati alla procedura di VIA, ai sensi del DPR 12 aprile 1996 e succ. mod. e int., sono corredati da un SIA, elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato B al presente regolamento.
2. Qualora per la redazione del SIA debbano essere effettuati sopralluoghi o attività di campionamento o analisi di difficile ripetizione, il proponente può richiedere la presenza di tecnici designati dall'autorita' competente, senza che ciò comporti al proponente oneri aggiuntivi. L'autorita' competente comunica tempestivamente al proponente i motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta.

Art. 9

Definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Per i progetti di cui al comma 1 del precedente art. 8, è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase preliminare, volta alla puntuale definizione:
- a) dei contenuti del SIA;
 - b) della documentazione e degli elaborati necessari.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del SIA.
3. Il SIA deve comunque contenere le seguenti informazioni:
- a) la descrizione del progetto definitivo;
 - b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;
 - c) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
 - d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare, mitigare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche' delle misure di monitoraggio;
 - e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;
 - f) certificazione da parte dei progettisti e dei tecnici redattori del SIA sulla veridicità dei contenuti e delle informazioni rese negli elaborati tecnico - progettuali.
4. L'autorità "competente" si esprime entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato di cui al comma 2 presentato dal proponente, salvo le autonome valutazioni nel proseguo del procedimento.

Art. 10

Presentazione della domanda

1. La domanda per attivare la procedura di VIA, presentata all'autorità "competente" e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato D, contiene il SIA ed il relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'art. 9, nonche' la certificazione da parte dei progettisti e dei tecnici redattori del SIA sulla veridicità dei contenuti e delle informazioni rese negli elaborati tecnico - progettuali.

2. L'autorità competente, qualora riscontri il Nucleo VIA incompletezze o carenze progettuali, può richiedere, per una sola volta, al proponente le integrazioni ed i chiarimenti necessari. La richiesta sospende i termini del procedimento.

4. E' in ogni caso facoltà del proponente presentare, per una sola volta, eventuali integrazioni.

5. Il Nucleo VIA, al fine di acquisire i pareri tecnici ritenuti utili ed opportuni per l'istruttoria, ha la facoltà di consultare tutte le strutture tecniche, interne o esterne alla Amministrazione regionale, nonché tutte le autorità competenti ad emettere autorizzazione e nulla osta e pareri per l'opera sottoposta alla procedura VIA.

Art. 11

Deposito e pubblicizzazione

1. Il SIA ed il relativo progetto definitivo sono depositati presso la Regione Calabria – Dipartimento Ambiente – Ufficio VIA, le Province ed i Comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette, anche ai relativi Enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine l'autorità "competente" rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, anche in assenza dei predetti pareri.

2. Nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un quotidiano a diffusione regionale e' pubblicato l'annuncio dell'avvenuto deposito, a cura e spese del proponente, nel quale sono specificati: il proponente; l'oggetto, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto; l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito secondo lo schema riportato nell'Allegato C al presente regolamento.

3. Nel caso di integrazione degli elaborati tecnico progettuali già depositati, l'autorità proponente stabilisce l'eventuale necessità della pubblicazione di un nuovo annuncio di cui al precedente comma.

Art 12

Partecipazione

1. Chiunque può, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione sul quotidiano a diffusione regionale di cui al comma 2 dell'art. 11, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità "competente".

2. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo, una inchiesta pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione di impatto ambientale (VIA). Alla istruttoria e' data adeguata pubblicità.

4. Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 2, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del giudizio di compatibilità.

5. Quando il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità "competente". La richiesta interrompe il termine della procedura, che ricomincia a decorrere con il deposito del progetto modificato.

Art. 13

Effetti della valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

6. La valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude la realizzazione dell'intervento o dell'opera.

7. In relazione alle caratteristiche del progetto, la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva stabilisce anche la propria efficacia temporale, in ogni caso non inferiore a tre anni.

L'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare tale termine per motivate ragioni.

Art. 16

Spese istruttorie

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dal presente regolamento, compresi il pagamento dei compensi, delle indennità e dei rimborsi spettanti ai componenti del Nucleo VIA, sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o

dell'intervento, in una misura pari al 0,03% del valore del progetto, con un minimo di 300 euro. A tal fine, entro dieci giorni dalla presentazione del progetto per la valutazione di impatto ambientale l'autorità "competente" con apposito provvedimento quantifica le somme che devono essere versate dal proponente.

Il proponente entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica di detto provvedimento provvede al versamento della somma dovuta dandone comunicazione all'autorità competente.

Il Nucleo VIA non può attivare l'istruttoria della pratica prima che siano stati effettivamente corrisposti gli importi dovuti.

2. Per le procedure di verifica ai sensi dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996 è dovuto un contributo in misura fissa pari a 300 euro, che deve essere immediatamente versato all'atto della presentazione del progetto e che poi verrà considerato quale acconto in caso di sottoposizione del progetto a VIA.

3. Le somme indicate nel presente articolo devono essere versate sul conto corrente postale n. 36028884, intestato a Regione Calabria – Servizio di Tesoreria – Indennità risarcitoria danni ambientali – indicando nella causale che la somma è stata versata ai fini della verifica e/o valutazione di Impatto Ambientale.

4. Ai componenti del Nucleo VIA spetta per ogni seduta un compenso lordo di euro 200, l'indennità di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute documentate secondo la disciplina vigente con riferimento ai dirigenti regionali.

ALLEGATO A

Criteria per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 7.

1. Caratteristiche

Le caratteristiche del progetto di impianti, interventi o opere devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

- a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;
- b) utilizzazione delle risorse naturali;
- c) produzione di rifiuti;
- d) inquinamento e disturbi ambientali;
- e) rischio di incidenti;
- f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto

La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- b) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone costiere;
 - 2) zone montuose e forestali;
 - 3) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
 - 4) zone a forte densità demografica;
 - 5) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
 - 6) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
 - 7) effetti dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali protette.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- b) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

ALLEGATO B

Contenuti del SIA relativo a progetti di cui di cui all'articolo 8.

Lo studio di impatto ambientale è organizzato nei quadri programmatico, progettuale e ambientale ed è corredato dalla sintesi in linguaggio non tecnico.

La sintesi in linguaggio non tecnico riporta il quadro riepilogativo delle informazioni e dei dati significativi, prodotti nell'ambito dello studio di impatto ambientale, ivi comprese cartografie illustrative della localizzazione del progetto. L'elaborato deve essere presentato con modalità e linguaggio tali da consentire la comprensione e valutazione critica da parte del pubblico, nonché un'agevole riproduzione.

Lo studio di impatto ambientale contiene la descrizione, i criteri e le modalità di raccolta, selezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni utilizzati per la redazione ed in esso contenuti, ed evidenzia le eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate nella raccolta ed elaborazione dei dati rilevati.

Contenuti specifici dei singoli quadri:

Il Quadro programmatico contiene:

1. l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli che di opportunità, sul sistema economico e territoriale;
2. finalità e motivazioni strategiche dell'opera o intervento proposti, modalità con cui soddisfa la domanda esistente, anche alla luce delle trasformazioni in corso a livello locale e allo stato di attuazione della pianificazione;
3. l'indicazione del rapporto tra costi preventivati e benefici stimati, anche in termini socio-economici;
4. l'indicazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, come indicato dalla vigente strumentazione urbanistica (PRGC) e dei vincoli di varia natura esistenti nell'area prescelta e nell'intera zona di studio.

Il Quadro progettuale contiene:

1. la descrizione delle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate, inclusa l'ipotesi di non realizzazione del progetto, con l'indicazione dei motivi principali della scelta compiuta, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente;
2. la descrizione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera o intervento, nonché delle esigenze di utilizzazione del suolo e delle altre risorse durante le fasi di costruzione e di esercizio;
3. la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e della quantità dei materiali impiegati;
4. la descrizione delle soluzioni tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per realizzare l'opera o l'intervento, per ridurre l'utilizzo delle risorse, le emissioni di inquinanti, minimizzando altresì le fonti di impatto;
5. la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dalla realizzazione e dall'attività del progetto proposto nonché dall'eventuale successiva dismissione e/o bonifica del sito;
6. analisi incidentale e quadro delle eventuali condizioni di rischio con riferimento alle fasi di costruzione, esercizio ed eventualmente di dismissione dell'opera o intervento.

Il Quadro ambientale contiene:

1. l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, alle acque superficiali e sotterranee, all'aria, ai fattori climatici, al paesaggio, all'ambiente urbano e rurale, al patrimonio storico, artistico e culturale, e alle loro reciproche interazioni;
2. la descrizione dei prevedibili effetti positivi e negativi, diretti e indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, che la realizzazione del progetto comporta sull'ambiente, dovuti:
 - a. alla realizzazione ed esercizio delle opere e interventi previsti;
 - b. all'utilizzazione delle risorse;
 - c. all'emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
3. la stima degli effetti cumulativi degli impatti nel tempo e con le altre fonti di impatto presenti sul territorio;
4. l'indicazione dei metodi di previsione utilizzati;
5. la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e compensare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del progetto sull'ambiente.

ALLEGATO C**FAC-SIMILE - Domanda di avvio della Fase di verifica.**

Al Dipartimento Ambiente della
Regione Calabria
Segreteria Nucleo VIA
Via Cosenza 1/G
Catanzaro Lido

OGGETTO: *[Denominazione del progetto]* - Domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10 del DPR 12.04.1996.

Io sottoscritto *[Generalità del proponente: ragione sociale, sede e relativo indirizzo]* con la presente richiedo l'avvio della **Fase di verifica** della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 12.04.1996, relativamente al progetto *[Denominazione del progetto]*, localizzato in *[Chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa, ed eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà]*, in quanto esso rientra nella categoria progettuale lett. *[indicazione della lettera della categoria]* dell'**Allegato B** del DPR 12.04.1996 "*[denominazione per esteso della categoria di riferimento desunta dalla legge]*" e non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette e o pSIC (Sito di Importanza Comunitaria – Rete Europea Natura 2000).

Il progetto consiste ... *[Breve descrizione del progetto]* e ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi della legge (citare la legge).../in fascia territoriale e/o fluviale (di cui al PAI Calabria).../in area gravata da uso civico... *[indicazione degli eventuali vincoli conosciuti gravanti sull'area o altre informazioni ritenute utili a caratterizzare la collocazione]*.

Allego alla presente:

- a) il **Progetto preliminare**;
- b) la **relazione** relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
- c) una **relazione sulla conformità** del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
- c) l'**elenco** delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

Firma

ALLEGATO D**FAC-SIMILE - Domanda di avvio della Fase di valutazione.**

Al Dipartimento Ambiente della
 Regione Calabria
 Segreteria Nucleo VIA
 Via Cosenza 1/G
 Catanzaro Lido

OGGETTO: *[Denominazione del progetto]* - Domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del DPR 12.04.1996.

Io sottoscritto *[Generalità del proponente: ragione sociale, sede e relativo indirizzo]* con la presente richiedo pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del DPR 12.04.1996, relativamente al progetto *[Denominazione del progetto]*, localizzato in *[Chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa, ed eventualmente, se necessario od opportuno, confini di proprietà]*, in quanto esso rientra nella categoria progettuale lett. *[indicazione della lettera della categoria]* dell'**Allegato A /B** del DPR 12.'04,1996 "*[denominazione per esteso della categoria di riferimento desunta dalla legge]*".

- nel caso di progetti ricadenti in aree protette, aggiungere: ... e ricade (parzialmente) all'interno dell'area naturale protetta *[identificazione dell'area protetta interessata]*.

- oppure, nel caso di progetti sottoposti a fase di verifica, aggiungere:... e la Fase di verifica si è conclusa con nota *[Indicare gli estremi del provvedimento conclusivo della fase di verifica]* prevedendo la necessità di sottoporre il progetto alla Fase di valutazione.

Il progetto consiste ... *[Breve descrizione del progetto]* e ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi della legge (citare la legge).../in fascia territoriale e/o fluviale (di cui al PAI Calabria).../in area gravata da uso civico... *[indicazione degli eventuali vincoli conosciuti gravanti sull'area o altre informazioni ritenute utili a caratterizzare la collocazione]*.

relativo progetto definitivo, predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'art. 9, nonché la

Allego alla presente:

- a) **n. 2 copie del Progetto definitivo** corredate dallo **Studio di impatto ambientale e dalla Sintesi in linguaggio non tecnico.**
- b) **certificazione da parte dei progettisti** e dei tecnici redattori del SIA sulla veridicità dei contenuti e delle informazioni rese negli elaborati tecnico – progettuali.
- c) l'**elenco** delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

Dichiaro di aver proceduto,:

- alla pubblicazione dell'avviso sul quotidiano *[Denominazione]* in data *[gg/mm/aa]* di cui si allega copia del deposito presso gli Uffici regionali del progetto;
- all'invio di copia del Progetti definitivo, dello Studio di impatto ambientale e della Sintesi in linguaggio non tecnico, nonché sopra citata documentazione ai seguenti soggetti : *[Indicazione delle Province, dei Comuni e degli Enti di gestione delle aree protette interessate]*.

Firma